

## **Regolamento dell' educazione speciale** (del 21 giugno 2000)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 4, 59, 60, 61 e 62 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990, e gli art. 7 e 32 del Regolamento di applicazione della Legge della scuola, del 19 marzo 1992;  
ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile;

**d e c r e t a :**

### TITOLO I **Disposizioni generali**

#### **Finalità**

**Art. 1** L' educazione speciale, attraverso la ricerca e l' applicazione di strategie educative e pedagogiche appropriate, favorisce lo sviluppo armonico del minorenne disabile allo scopo di facilitare l' evoluzione delle sue competenze sensomotorie, cognitive e comunicative, la sua formazione e il suo inserimento socioprofessionale.

#### **Educazione speciale**

**Art. 2** L' educazione speciale si realizza per mezzo dei provvedimenti indicati dall' art. 60 della Legge della scuola (Lsc).

#### **Beneficiari**

**Art. 3** <sup>1</sup>I minorenni invalidi residenti nel Cantone che presentano importanti disabilità, hanno diritto all' educazione speciale.

<sup>2</sup>Per minorenne invalido si intende quello considerato tale dalla Legge federale sull' assicurazione per l' invalidità (LAI).

#### **Collaborazione dei genitori**

**Art. 4** L' applicazione dei provvedimenti di educazione speciale include il sostegno, l' accompagnamento e la collaborazione dei genitori.

#### **Durata, prolungamento**

**Art. 5** <sup>1</sup>I provvedimenti di educazione speciale possono iniziare subito dopo la nascita ed estendersi fino al 18.mo anno di età.

<sup>2</sup>Un prolungamento fino al massimo a 20 anni può essere autorizzato dal Dipartimento dell' educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento) come misura eccezionale, unicamente se giustificata dal raggiungimento di specifici obiettivi scolastici e socioprofessionali.<sup>1)</sup>

#### **Ufficio dell' educazione speciale**

**Art. 6** <sup>1</sup>Nell' ambito delle direttive del Consiglio di Stato, del Dipartimento e della Divisione della scuola, l' Ufficio dell' educazione speciale (in seguito UES) è preposto all' educazione speciale.

<sup>2</sup>L' UES vigila e sovrintende all' insegnamento e all' organizzazione scolastica, all' esecuzione dei provvedimenti pedagogici particolari e pedagogico-terapeutici con la collaborazione degli ispettori delle scuole speciali e del caposervizio del Servizio ortopedagogico itinerante.

<sup>3</sup>In particolare l' UES:

- a) coordina e pianifica le risorse per un' adeguata copertura dei bisogni in collaborazione con i servizi cantonali competenti;
- b) promuove iniziative e innovazioni;
- c) pianifica gli inserimenti individuali nelle scuole in collaborazione con i vari gradi e ordini scolastici;
- d) informa i docenti sui bisogni e sulle esigenze degli allievi disabili;
- e) presiede e coordina l' attività degli organi cantonali;
- f) assicura la gestione amministrativa all' intenzione dei competenti uffici cantonali e federali per quanto attiene la LAI;
- g) preavvisa il riconoscimento delle scuole speciali private all' intenzione dell' Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (in seguito UFAS).

TITOLO II  
Capitolo I  
**Scuole speciali pubbliche**

**Istruzione scolastica speciale: modalità**

**Art. 7** <sup>1</sup>L'istruzione scolastica speciale si struttura con modalità differenziate.

<sup>2</sup>In particolare si predispongono o si organizzano:

- a) gruppi di stimolazione per bambini in età prescolastica (3 - 6 anni);
- b) classi di introduzione per allievi all' inizio della scolarità (6 - 7 anni);
- c) classi per allievi nel periodo della scolarità obbligatoria (6 - 15 anni);
- d) classi per allievi al termine della scolarità, con lo scopo di favorire la formazione e l' inserimento professionale;
- e) misure particolari, individuali o di gruppo, di pedagogia specializzata per minorenni con disabilità sensoriali, comunicative e motorie che frequentano le classi speciali, la scuola dell' infanzia o le scuole dell' obbligo.

**Forme organizzative**

**Art. 8** Le forme organizzative delle classi di scuola speciale sono le seguenti:

- a) classi organizzate in maniera autonoma;
- b) classi con collaborazione sistematica con una classe di scuola dell' infanzia o dell' obbligo;
- c) classi a tempo parziale, complementari alla frequenza di una classe di scuola dell' infanzia o dell' obbligo.

**Corsi e attività complementari**

**Art. 9** <sup>1</sup>L' insegnamento e l' attività della classe di scuola speciale sono completati da periodi di scuola montana, da attività didattiche particolari e da corsi preprofessionali.

<sup>2</sup>Secondo la necessità sono predisposti provvedimenti pedagogico-terapeutici individuali.

**Attuazione**

**Art. 10** <sup>1</sup>L' attuazione delle modalità di cui all' art. 7 sono di regola assunte dai docenti di scuola speciale.

<sup>2</sup>Per situazioni particolari il Dipartimento, per il tramite dell' UES, può far ricorso a collaboratori con formazioni adeguate.

<sup>3</sup>Il loro statuto è definito dal Dipartimento.

**Scolarizzazione a domicilio**

**Art. 11** Se la disabilità dell' allievo rende impossibile la frequenza di una classe, l' istruzione scolastica speciale può realizzarsi nella forma di scolarizzazione individuale a domicilio, per un massimo di due ore al giorno.

**Frequenza della scuola regolare**

**Art. 12** Per gli allievi disabili che frequentano la scuola dell' infanzia o le scuole dell' obbligo, le misure particolari di pedagogia specializzata rese necessarie dai deficit di cui all' art. 7 lett. e), sono coordinate e assunte dall' UES in collaborazione con le autorità scolastiche interessate.

**Gratuità e contributi dei genitori**

**Art. 13** <sup>1</sup>La scuola speciale pubblica è gratuita.

<sup>2</sup>Ai genitori possono essere richiesti contributi per la refezione, i periodi di scuola fuori sede, le gite e le attività didattiche particolari.

**Iscrizione degli allievi**

**Art. 14** L' iscrizione alle classi di scuola speciale è subordinata alla domanda dei detentori dell' autorità parentale corredata da documenti diagnostici e pedagogici che giustificano la richiesta.

**Frequenza**

**Art. 15** <sup>1</sup>Nell' età dell' obbligo scolastico la frequenza della classe di scuola speciale è, di regola, a tempo pieno.

<sup>2</sup>Con preavviso dell' UES la frequenza può avvenire a tempo parziale tenuto conto dei limiti posti dalla disabilità dell' allievo e dalle finalità dell' insegnamento speciale.

## **Inserimento nelle sedi scolastiche**

**Art. 16** <sup>1</sup>Le classi di scuola speciale pubblica sono inserite negli istituti dei vari gradi scolastici in modo da favorire la collaborazione tra i docenti e il contatto e la socializzazione tra gli allievi.

<sup>2</sup>Le autorità scolastiche comunali e le direzioni scolastiche cantonali collaborano con il Dipartimento per la sistemazione logistica delle classi di scuola speciale.

## **Contributi federali**

**Art. 17** I contributi e i sussidi previsti dalla LAI vengono incassati direttamente dal Cantone.

## **Istituti scolastici**

**Art. 18** <sup>1</sup>Le classi di scuola speciale fanno parte dell' istituto regionale del Sopraceneri, rispettivamente del Sottoceneri.

<sup>2</sup>Gli scopi principali degli istituti regionali sono di:

- a) finalizzare e migliorare il funzionamento regionale delle classi;
- b) differenziare le risposte alle esigenze specifiche degli allievi con delle attività particolari;
- c) incentivare la collaborazione delle classi di scuola speciale con l' istituto che le ospita;
- d) favorire la presenza dei genitori, la loro collaborazione e il loro coinvolgimento.

## **Direzione degli istituti e compiti degli ispettori**

**Art. 19** <sup>1</sup>La direzione dell' istituto regionale spetta all' ispettore che svolge i seguenti compiti:

- a) assunzione e dimissione degli allievi;
- b) composizione delle classi;
- c) assegnazione dei docenti alle classi;
- d) verifica dei programmi pedagogici delle classi;
- e) decisione in merito ai provvedimenti pedagogico-terapeutici individuali;
- f) organizzazione di sperimentazioni;
- g) organizzazione dei trasporti e delle mense;
- h) collaborazione con le scuole e con i servizi specializzati nell' adozione di misure particolari di pedagogia specializzata in favore degli allievi disabili inseriti;
- i) presentazione all' UES delle richieste per le consulenze esterne e per le rieducazioni specifiche.

<sup>2</sup>Nella direzione dell' istituto regionale l' ispettore è coadiuvato da un docente collaboratore di direzione.

## **Collaboratore di direzione**

**Art. 20** <sup>1</sup>Per ogni istituto di scuola speciale l' UES propone un docente collaboratore di direzione a metà tempo.

<sup>2</sup>I compiti attribuiti sono quelli stabiliti dall' art. 35 lett. b), e), f), della Lsc.

<sup>3</sup>Il docente collaboratore può completare il suo orario con un onere di insegnamento nelle scuole speciali.

<sup>4</sup>Per l' incarico di docente collaboratore di direzione è richiesta un' esperienza di almeno 4 anni quale docente di classe speciale.

<sup>5</sup>L' incarico è ratificato dal Dipartimento, ha durata biennale e può essere rinnovato.

## **Docente di classe, compiti**

**Art. 21** <sup>1</sup>Il docente di classe definisce gli obiettivi annuali per gli allievi e per la classe. In particolare:

- a) progetta, realizza e valuta le attività di pedagogia specializzata per la classe e quelle individualizzate;
- b) redige il diario giornaliero delle attività;
- c) attua progetti d' integrazione con la classe o individualmente con singoli allievi;
- d) informa regolarmente i genitori sull' attività svolta con l' allievo;
- e) redige per i genitori la valutazione pedagogica due volte all' anno.

<sup>2</sup>Nell' onere complessivo del docente rientrano tutte le attività inerenti all' istruzione dell' allievo, all' organizzazione e al funzionamento della classe.

## **Collegio dei docenti**

**Art. 22** <sup>1</sup>I docenti di un istituto regionale formano il collegio dei docenti.

<sup>2</sup>I compiti e le norme di funzionamento sono quelli previsti dall' art. 37 della Lsc e dal Regolamento di applicazione.

<sup>3</sup>I docenti delle scuole speciali possono partecipare all' attività del collegio docenti dell' istituto ospitante, senza diritto di voto.

## **Assemblea dei genitori**

**Art. 23** I genitori possono riunirsi in assemblea; le modalità di costituzione e i compiti sono quelli indicati dagli articoli 41 e 42 della Lsc e dal Regolamento di applicazione.

## Capitolo 2

### Scuole speciali private

#### Apertura di scuole speciali private

**Art. 24** <sup>1</sup>L'apertura e l'esercizio delle scuole speciali private sono subordinati all'autorizzazione del Dipartimento, previo accertamento dei requisiti.

<sup>2</sup>Le norme di cui agli art. 82 e 83 della Lsc sono applicabili anche alle scuole speciali private.

#### Vigilanza

**Art. 25** Per le scuole speciali private la vigilanza è esercitata dal Dipartimento per il tramite degli organi preposti alla vigilanza delle scuole speciali pubbliche.

#### Personale

**Art. 26** <sup>1</sup>I docenti e gli specialisti retribuiti dal Cantone sono assunti dal Consiglio di Stato, sentita la direzione dell'istituto privato in cui operano.

<sup>2</sup>I docenti e gli specialisti retribuiti dall'ente privato sono assunti dall'ente stesso, previo esame degli atti di concorso da parte dell'UES.

#### Requisiti

**Art. 27** Per tutti i docenti e gli specialisti delle scuole speciali private valgono i requisiti e le altre disposizioni previste per i docenti cantonali.

#### Revoca dell'autorizzazione

**Art. 28** <sup>1</sup>Se una classe o scuola speciale privata non adempie alle esigenze previste, il Dipartimento può imporre un periodo di tempo per il necessario adeguamento.

<sup>2</sup>In casi gravi il Consiglio di Stato può revocare l'autorizzazione.

## TITOLO III

### Servizio ortopedagogico itinerante

#### Definizione e competenze

#### Servizio ortopedagogico itinerante

**Art. 29** <sup>1</sup>Il Servizio ortopedagogico itinerante (detto in seguito Servizio) attua gli interventi pedagogico-riabilitativi per disabilità sensoriali, motorie, cognitive, del comportamento, del linguaggio e della comunicazione conformemente alla LAI.

<sup>2</sup>Gli interventi si attuano per mezzo dei provvedimenti pedagogico-particolari e pedagogico-terapeutici.

#### Provvedimenti pedagogici particolari

**Art. 30** <sup>1</sup>I provvedimenti pedagogici particolari vengono applicati dalla nascita fino all'inizio della scolarità.

<sup>2</sup>Essi comprendono l'educazione precoce specializzata e le misure atte a preparare e rendere possibile l'inserimento e la frequenza della scuola dell'infanzia, della scuola elementare o speciale.

#### Provvedimenti pedagogico-terapeutici

**Art. 31** <sup>1</sup>I provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica sono degli interventi specialistici che permettono all'allievo disabile di frequentare la scuola speciale, la scuola dell'infanzia o la scuola dell'obbligo.

<sup>2</sup>Essi comprendono:

- gli interventi per disabilità sensoriali e motorie per gli allievi della scuola dell'infanzia o le scuole dell'obbligo;
- gli interventi per disabilità motorie, del linguaggio e della comunicazione per gli allievi di scuola speciale.

#### Composizione del Servizio

**Art. 32** Il Servizio è composto di un caposervizio e di operatori specializzati nell'educazione e nella presa a carico pedagogica e terapeutica dei bambini disabili.

#### Caposervizio: compiti

**Art. 33** <sup>1</sup>Il caposervizio assicura il coordinamento e la gestione dell'attività del Servizio. In particolare egli:

- riceve le segnalazioni dei bambini e, per deciderne l'assunzione e l'assegnazione agli operatori,

- raccoglie la documentazione, approfondisce la diagnosi direttamente o per il tramite di altri specialisti;
- b) esegue le valutazioni necessarie per verificare l'evoluzione, orientare i provvedimenti, modificare gli interventi e decidere la dimissione dei bambini seguiti;
  - c) mantiene i contatti e collabora con i medici, con gli altri servizi e operatori specializzati, con le autorità scolastiche dei diversi gradi scolastici;
  - d) mantiene i contatti con i genitori e promuove incontri singoli o di gruppo.

<sup>2</sup>Nella gestione dell'attività il caposervizio può essere coadiuvato, a tempo parziale, da uno o più operatori del Servizio designati dall'UES. L'onere di lavoro e i compiti degli operatori sono stabiliti dalla Divisione della scuola.

## **Operatori specializzati**

### **a) formazione**

**Art. 34** <sup>1</sup>Gli operatori devono possedere una formazione completa in una delle seguenti specializzazioni: pedagogia curativa, logopedia, ergoterapia, psicomotricità, titolo accademico nel campo delle scienze dell'educazione (a condizione che la formazione sia stata indirizzata dallo studio degli aspetti evolutivi normali e patologici della prima infanzia).

<sup>2</sup>I nuovi assunti devono seguire i corsi di formazione stabiliti dall'UES.

### **b) compiti**

**Art. 35** Gli operatori:

- a) collaborano con il caposervizio nella valutazione dei bambini;
- b) preparano un programma di intervento e applicano i necessari provvedimenti ai bambini loro assegnati;
- c) mantengono una documentazione aggiornata relativa ai documenti del bambino, agli interventi eseguiti e al programma di attività;
- d) informano regolarmente i genitori sugli scopi degli interventi, sull'evoluzione del figlio e redigono un rapporto a fine anno scolastico;
- e) collaborano tra loro all'interno del Servizio, partecipano alle riunioni di sintesi e assicurano i contatti operativi con i servizi esterni;
- f) propongono al caposervizio corsi di aggiornamento e formazioni specifiche.

### **c) onere di lavoro**

**Art. 36** L'onere di lavoro degli operatori è stabilito come segue:

- a) 42 ore settimanali;
- b) vacanze durante l'anno scolastico secondo il calendario emanato dal Dipartimento;
- c) vacanze estive dal 1° luglio al 15 agosto.

## **Forme di intervento e collaborazione**

**Art. 37** <sup>1</sup>Il Servizio esegue i suoi interventi nelle seguenti forme e modalità differenziate:

- a) rieducazione individuale al domicilio del bambino, in ambulatorio, nelle scuole o negli istituti;
- b) attività svolta in piccoli gruppi;
- c) inserimento dei bambini disabili nella scuola dell'infanzia e elementare in collaborazione con l'autorità scolastica e il Servizio di sostegno pedagogico;
- d) incontri con i genitori, individuali o di gruppo.

<sup>2</sup>Il Servizio collabora con gli altri servizi specialistici e con le scuole sia con interventi rieducativi settoriali sia garantendo la sua consulenza agli operatori e ai docenti che si occupano di bambini disabili.

## **Sedi**

**Art. 38** Il Servizio ha le proprie sedi in ambulatori organizzati regionalmente, possibilmente presso le sedi scolastiche.

## **TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 39** ...<sup>2)</sup>

## **Entrata in vigore**

**Art. 40** <sup>1</sup>Il presente regolamento abroga il Regolamento per l'educazione speciale del 9 luglio 1975.

<sup>2</sup>Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con l'anno scolastico 2000/2001.

Note:

1) Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 376; precedente modifica: BU 2002, 195.

2) Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 376.